



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

dr. Edoardo Monti

Presidente

dr. Andrea Ricucci

Consigliere

dr. Salvatore Mangiapanelli

Consigliere Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2091 / 2011 R.G. promossa da:

[REDACTED] - c.f. CRDDRO40T43B648X - anche quale unica erede del sig. [REDACTED]
[REDACTED] deceduto il 13.7.2009, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore, in Firenze nella Via
Borgo Pinto n 80

- appellante -

contro

BANCA CR FIRENZE S.P.A. - c.f. 04385190485- in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Bencini e dal Prof. Umberto Morera ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Firenze nella via Varchi n 14

- appellata -

avverso la sentenza n 734/2011 resa dal Tribunale di Lucca in data 14 giugno 2011 e
depositata il 18 luglio 2011, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 20/6/2017 sulle
seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

"In riforma integrale della sentenza impugnata, voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, accertare
e dichiarare: in tesi, la nullità del contratto di investimento stipulato dalla signora [REDACTED] per
contrarietà a norme imperative e/o in ipotesi subordinata accertato il grave inadempimento degli
obblighi di condotta gravanti sulla Cassa di Risparmio di Firenze, risolvere il contratto di investimento
stipulato dalla comparente. In ipotesi ulteriormente subordinata, annullare il predetto contratto per
vizio del consenso; conseguentemente e per l'effetto dell'accoglimento di una delle domande

pagina 1 di 6



sopraesposte, e comunque per l'inadempimento agli obblighi contrattuali accertati in corso di causa, condannare la Banca CR Firenze S.p.A. alle conseguenti restituzione in denaro e/o al risarcimento del danno in favore dei sig.ri [REDACTED], nella misura di euro 52.000,00 od in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia e/o in corso di causa, comunque aumentata di interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio"

Per l'appellata:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le motivazioni indicate in narrativa e con ogni miglior formula, nel merito: rigettare il gravame, in quanto infondato e non provato, confermando la sentenza impugnata del Tribunale di Lucca n 734/2011; in via subordinata e cioè in ipotesi di accoglimento di alcuna delle domande avversarie: dichiarare la signora [REDACTED], anche nella qualità di erede del sig. [REDACTED], tenuta a restituire a Banca CR Firenze S.p.A.: I) le obbligazioni di cui è causa, per complessivi nominali euro 52.000,00; II) euro 2.851,53, quale flusso cedolare generato dall'acquisto in lite, oltre interessi; III) le eventuali utilità tutte maturate successivamente all'esito del giudizio di primo grado. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. [REDACTED] hanno convenuto in giudizio, con il rito societario, davanti al Tribunale di Lucca, la Banca CR Firenze S.p.A (d'ora in avanti per brevità anche solo la banca) per sentire dichiarare, in tesi, la "nullità del contratto d'investimento indicato in ricorso" e in via di ipotesi, "la risoluzione previo accertamento dell'inadempimento della banca agli obblighi sulla stessa gravante" e in via di ulteriore ipotesi "l'annullamento per vizio del consenso" con la conseguente condanna della banca alle conseguenti restituzioni e/o al risarcimento del danno, quantificato nella misura dell'importo dell'investimento, pari ad euro 52.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

E ciò, lamentando che su sollecitazione del funzionario della banca, avevano acquistato, in data 6 febbraio 2001, obbligazioni Cirio Holding 15.2.2004 per un controvalore di euro 52.000,00, senza essere stati informati della rischiosità dell'operazione e della sua inadeguatezza in considerazione della loro età e della loro propensione al rischio.

In altri termini, lamentavano la violazione da parte della banca degli obblighi sanciti a carico della stessa dall'art 21 del T.U.F. e dell'art 28 n 2 del Reg. Consob 11552/98.

2. La Banca CR Firenze S.p.A., resistendo alla proposta azione, ha eccepito la prescrizione della domanda di annullamento, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande proposte e, in via riconvenzionale e per l'ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ha chiesto la condanna di quest'ultima alla restituzione delle obbligazioni oggetto di causa nonché degli importi generati dall'acquisto dei ridetti titoli, oltre interessi.

3. Con sentenza resa in data 14-6/18/7/2011 il Tribunale di Lucca ha respinto le domande degli attori, sia di nullità che di annullamento e/o risoluzione, in quanto proposte contro l'ordine di acquisto e non contro il contratto di intermediazione finanziaria -c.d. contratto quadro-: e ciò, fondando la decisione sul richiamato orientamento giurisprudenziale che si era formato a seguito della nota sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del



19.12.2007 n 26724, in forza del quale la domanda di nullità, annullamento e/o risoluzione, non poteva avere ad oggetto gli ordini dati dal cliente all'intermediario, ma solo il c.d. contratto quadro, atteso che il singolo ordine emesso dal cliente ed eseguito dall'intermediario non aveva alcuna valenza negoziale, essendo solo un atto esecutivo del precedente contratto di intermediazione finanziaria, parificabile quindi agli atti esecutivi posti in essere dal mandatario su incarico del mandante in esecuzione del contratto di mandato.

Il Tribunale ha, altresì, rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli attori sia in quanto subordinata all'accoglimento della domanda principale di nullità, annullamento e/o risoluzione dell'ordine di acquisto dei titoli, sia in quanto rimasta priva di alcun riscontro probatorio in ordine all'esistenza e alla quantificazione di un danno risarcibile ex art 1223 c.c.

4. [REDACTED] ha proposto gravame avverso la predetta sentenza, anche nella sua qualità di unica erede del defunto [REDACTED], lamentando, in estrema sintesi:

4.1 con il primo e articolato motivo di gravame, che il giudice appellato aveva errato laddove aveva escluso la possibilità di chiedere la nullità e/o la risoluzione del singolo ordine di acquisto: e ciò, sull'assunto che la giurisprudenza della Suprema Corte si prestava ad essere interpretata anche nel senso di riconoscere un autonomo carattere negoziale ai singoli ordini di acquisto dei titoli.

Proseguiva, sull'assunto che la domanda di nullità/risoluzione era proponibile con riferimento ai singoli ordini di acquisto, insistendo per l'accoglimento della proposta domanda di risoluzione, evidenziando le inadempienze della banca agli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni del T.U.F. e dal successivo regolamento Consob.

4.2 con il secondo motivo di gravame, che il giudice appellato aveva errato laddove aveva rigettato la domanda risarcitoria essendo pervenuta prova sia del dedotto inadempimento della banca che del danno subito.

5. La Banca CR Firenze SpA ha resistito al proposto appello contestando la fondatezza dello stesso e chiedendo, quindi, la conferma della sentenza appellata.

6. Precisate, quindi, le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa passava in decisione all'udienza del giorno 20 giugno 2017 con l'assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza appellata non resiste alle censure mosse dall'appellante con il primo motivo di gravame, laddove ha rigettato le domande proposte da parte attrice sull'assunto che le stesse era indirizzate a colpire un atto, nella fattispecie, l'ordine dato dal cliente all'intermediario di acquistare i titoli Cirio, che non era suscettibile di autonoma impugnazione in quanto afferente alla fase esecutiva del contratto c.d. quadro.

La Corte rileva, infatti, che le argomentazioni in ordine alla valenza negoziale dell'ordine di acquisto del prodotto finanziario, hanno trovato pieno riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha recentemente statuito che il contratto – quadro è un



contratto normativo la cui funzione essenziale, costituita dalla determinazione del contenuto delle future operazioni d'acquisto e di vendita, comporta che le relative disposizioni vadano ad inserirsi nei singoli ordini d'investimento e disinvestimento, divenendo parte integrante del regolamento contrattuale, con la conseguenza che l'inadempimento degli obblighi dalle stesse derivante può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro quanto quella dei singoli ordini, ovviamente nella misura in cui, per la sua importanza, si rilevi idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale.

In altri termini, la Cassazione ha chiarito che gli obblighi informativi dell'intermediario nei confronti del cliente connotano l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipulazione del contratto quadro a quella successiva del compimento delle singole operazioni d'investimento ed a quella ancora ulteriore dell'esecuzione di tali operazioni.

2. Venendo, quindi, ad esaminare la domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto impartito da parte attrice/appellante alla banca ed oggetto di causa, la Corte rileva, preliminarmente, che il presente procedimento rientra in quel gruppo di controversie in cui viene dedotta la violazione degli artt 21 t.u.f. e 29 reg. consob 11522 del 1998, che prescrivono puntuali obblighi informativi che l'intermediario è tenuto sia a ricevere dal risparmiatore, in ordine alla sua esperienza, alla sua situazione finanziaria e propensione al rischio e ai suoi obiettivi di investimento, sia a dare, in ordine alla natura, ai rischi e alle implicazioni di ogni specifica operazione di investimento.

In tali controversie, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Corte, mentre è onere dell'investitore allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonché fornire prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, spetta all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.

2.1 Con riferimento a tale ultimo profilo, la prima indagine che si è chiamati a svolgere è, pertanto, quella di verificare se l'intermediario ha assunto le informazioni sugli obiettivi di investimento del risparmiatore, sulla sua propensione al rischio: tale verifica va fatta, valutando se l'intermediario ha tenuto conto di tutte le notizie di cui era in possesso come, ad esempio, l'età, la professione, la possibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato etc....

Nella fattispecie, alla luce delle operazioni pregresse poste in essere da parte attrice, si configura l'esistenza di un risparmiatore con propensione al rischio se è vero che, giusta quanto risulta in atti di causa, prima dell'acquisto dei titoli Cirio, e precisamente al 30.12.2000, il portafoglio titoli di parte attrice era così costituito: CR Firenze per euro 171.493,28, CTZ per euro 2.926,2°, BTP per euro 20.412,42 e Parmalat per euro 51.192,82.

2.2 La seconda indagine che si è chiamati a svolgere è quella di verificare se l'intermediario, con riferimento alle informazioni assunte, si è astenuto dall'effettuazione di operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni.



Nella fattispecie, considerato che parte attrice disponeva di titoli già rischiosi (Parmalat) e che il nuovo investimento in titoli Cirio è stato pari a circa un quinto del complessivo ammontare del suo portafoglio titoli, l'operazione può ritenersi adeguata al profilo di rischio del cliente.

2.3 Alla luce di tale quadro probatorio, la Corte ritiene, quindi, che pur dovendo ammettere che la banca non ha correttamente adempiuto agli obblighi informativi posti a suo carico, stante che non risulta pervenuta la prova, che la stessa era tenuta a dare, circa l'adeguata e specifica informazione che doveva fornire al cliente sul contenuto e la rischiosità dei titoli Cirio, deve escludersi che tale inadempimento abbia quel connotato di gravità necessario per l'accoglimento della proposta domanda di risoluzione che va, pertanto, rigettata.

3. Passando, quindi, all'esame del secondo motivo di gravame e alle censure mosse alla sentenza appellata laddove non ha accolto la subordinata domanda di risarcimento del danno, la Corte ritiene che lo stesso è pure infondato.

Si premette, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il cliente è onerato, non solo della deduzione del nesso causale tra l'inadempimento della banca ai suoi obblighi e il danno ma, anche della prova di tale nesso causale, anche se può la stessa essere fornita in via presuntiva.

Ciò detto, si rileva, poi, che può escludersi l'esistenza del nesso causale laddove è possibile sostenere che la banca, anche comportandosi diligentemente nell'assumere le informazioni sul titolo che essa poteva –e doveva- conoscere secondo la specifica diligenza e trasferendole tutte al cliente, quest'ultimo avrebbe ugualmente proceduto all'acquisto: e ciò, è possibile verificando se il cliente aveva o meno effettuato, prima di quella operazione, altre operazioni non adeguate.

In altri termini, per valutare la sussistenza della presunzione che parte attrice, conoscendo quanto la banca aveva l'obbligo di comunicargli, non avrebbe proceduto all'acquisto, diventa decisivo il comportamento precedente quale investitore essendo evidente che ciò può presumersi ove egli non avesse in precedenza effettuato operazioni aventi un (almeno) analogo livello di rischio e non invece nel caso contrario.

Nella fattispecie, pertanto, essendo risultato che in precedenza parte attrice aveva acquistato azioni Parmalat per un uguale importo poi speso per l'acquisto dei titoli Cirio, deve escludersi l'esistenza del dedotto nesso causale, necessario per l'accoglimento della subordinata domanda di risarcimento del danno che va, pertanto, rigettata.

4. Ogni altra questione o censura rimane superata e/o assorbita da quanto sopra deciso e va, conseguentemente, confermata la sentenza appellata anche se con la diversa motivazione sopra esposta.

5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del valore dichiarato della lite (euro 52.000,00) e dei vigenti parametri forensi, esclusa la fase di istruzione/trattazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,



CONFERMA

la sentenza appellata n 734/2011 resa dal Tribunale di Lucca in data 14 giugno 2011 e depositata il 18 luglio 2011 con la diversa motivazione sopra esposta.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali in favore dell'appellata, che liquida nella complessiva misura di euro 6.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in data 8 maggio 2018 dalla Corte d'Appello di Firenze come sopra composta e riunita in camera di consiglio, su relazione del dr. Salvatore Mangiapanelli.

Il giudice estensore
dr. Salvatore Mangiapanelli

Il Presidente
dr. Edoardo Monti

